

In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente ordinanza viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del
Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 4 del 22 giugno 2021

Oggetto: *Henraux spa – lavorazioni realizzate presso la cava Cervaiolo in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.*

Il Presidente

Visto l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

Visto l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Visto il "Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino", approvato con varie delibere di Consiglio direttivo ed attualmente vigente;

Viste le "Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi", approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti;

Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto *Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 30/2015;*

Richiamata la pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione Toscana, con Deliberazione di Giunta Regionale del 5 luglio 2019, n. 847, relativa alle attività di escavazione della cava Cervaiolo, nel Comune di Seravezza, comprensiva del Nulla osta e della autorizzazione idrogeologica del Parco;

Visto il rapporto di servizio del Comando Guardiaparco del 2 giugno 2021, acquisito al protocollo del Parco in data 21 giugno 2021, al n. 2380, secondo cui nel sito estrattivo in oggetto sono state realizzate lavorazioni difformi dal progetto autorizzato, come di seguito indicate:

1. non è stata rispettata la prescrizione impartita con pronuncia di compatibilità ambientale di sospendere le lavorazioni e comunicare al Parco e alle altre amministrazioni competenti, l'intercettazione di cavità carsiche durante le fasi di lavorazione e non risulta siano state adottate le misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente ipogeo;
2. in particolare risulta essere stata intercettata una cavità carsica nel cantiere denominato "Russia" con apertura variabile da 10 a 45 cm e una profondità di circa 300 cm, con fondo che appare chiuso da detriti di varia misura. Il taglio che ha intercettato tale cavità appare di non recentissima esecuzione. Non risulta attivata nessuna forma di tutela della cavità.

Considerato che la pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione Toscana, con Deliberazione di Giunta Regionale del 5 luglio 2019, n. 847, comprensiva del Nulla Osta e della autorizzazione idrogeologica del Parco, prevede la seguente prescrizione che risulta non ottemperata dalla ditta:

prescrizione n. 3) qualora venissero intercettate cavità ipogee di una certa rilevanza, il Proponente dovrà darne comunicazione a tutti gli enti competenti in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente, adottando immediatamente misure atte a garantire una adeguata protezione della stessa cavità e dei flussi idrici sotterranei da possibili inquinamenti. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere descritte le misure adottate.

Preso atto che le attività realizzate in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva della pronuncia di valutazione di incidenza, del nulla osta e della autorizzazione idrogeologica, risultano ricadere all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla L.R. 65/1997 e dal piano per il parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

ORDINA

Alla ditta *Henraux spa*, con sede a Querceta - Seravezza, via Deposito 269, P. IVA 00145760468, legale rappresentante sig. Paolo Carli, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza:

- a) la sospensione immediata di ogni attività di lavorazione nelle aree interessate dalla cavità carsica di cui alla presente ordinanza, per un raggio di almeno 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità, come individuata nell'allegato fotografico e cartografico allegato;
- b) la realizzazione immediata di ogni opera di tutela della cavità carsica, finalizzata in particolare ad evitare che al suo interno si riversino materiali solidi e liquidi;
- c) *“la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali”* come previsto dall'art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nonché *“la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche”* come previsto dall'art. 28 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., relativamente alle lavorazioni eseguite presso la cavità carsica in oggetto, in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale vigente;
- d) di sottoporre l'area oggetto delle difformità a controlli e monitoraggi preventivi *ante operam*, per un periodo non inferiore a **90 giorni** a far data dalla notifica della presente Ordinanza, precisando che entro tale intervallo di tempo le opere difformi dovranno essere rese accessibili per i controlli del Comando Guardiaparco e per i monitoraggi finalizzati a verificare gli impatti e le incidenze determinatesi sull'ambiente;

- e) di predisporre ed inviare al Parco, entro **30 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza – tramite il SUAP del Comune di Seravezza, come previsto dall'art. 123 bis della legge regionale 30/2015 – un progetto di riduzione in pristino e risistemazione ambientale relativo all'area interessata dalle difformità, che contenga la seguente documentazione, resa nella forma di perizia giurata a firma di professionista abilitato:

lo stato attuale dell'area interessata dalla cavità carsica con sovrapposto lo stato autorizzato, il tutto descritto con elaborati grafici in planimetria e sezione e con documentazione fotografica;

una relazione descrittiva delle caratteristiche geologiche, ambientali e biologiche della cavità carsica;

lo stato di ripristino costituito dalle opere di rimozione del materiale che risulta occludere la cavità carsica, documentato da elaborati grafici e fotografici;

il versamento degli oneri istruttori, previsti dall'art. 123, legge regionale n. 30/2015, raddoppiati secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino;

- f) di realizzare tutte le opere di riduzione in pristino e risistemazione ambientale entro **120** giorni dalla notifica della presente Ordinanza, intendendo esclusi da tale periodo i tempi intercorrenti tra la data di presentazione del progetto e la data di comunicazione della sua approvazione;
- g) di comunicare al Parco l'avvenuta fine lavori delle opere di ripristino e sistemazione ambientale di cui alla presente Ordinanza;
- h) di dare inizio attività di controllo/monitoraggio *post operam* dalla data di avvenuta fine lavori di cui sopra e di concluderlo dopo **180** giorni, facendo in modo che nessun ulteriore intervento possa modificare quanto ripristinato, a parte le eventuali ricostituzioni degli assetti biologici;

D E M A N D A

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte della ditta *Henraux spa*;

D I S P O N E

la notifica della presente Ordinanza alla ditta *Henraux spa* tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r;

l'affissione all'albo pretorio on line del presente atto;

l'invio in copia della presente ordinanza al Comune di Seravezza e alle altre Amministrazioni interessate, per opportuna conoscenza e competenza;

C O M U N I C A

che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

Il Presidente
Alberto Putamorsi

Allegato all'Ordinanza del Presidente del Parco n. 4 del 22 giugno 2021

